

Il **Decreto Legislativo 231/2007, art.11**, prevede espressamente *l'intervento regolamentare degli Ordini Professionali in materia di Antiriciclaggio, che vengono riconosciuti come Organismi di Autoregolamentazione, insieme alle loro articolazioni territoriali ed ai Consigli di Disciplina, ed a cui vengono demandati il compito di promuovere e controllare il rispetto degli obblighi antiriciclaggio da parte degli Iscritti.*

La Norma prevede che gli Organismi di Autoregolamentazione siano responsabili dell'elaborazione/aggiornamento delle Regole tecniche in materia di procedure e metodologie di analisi/valutazione del rischio di riciclaggio, a cui i Professionisti sono esposti nell'esercitare la propria professione, dei controlli interni, dell'adeguata verifica (anche semplificata) della Clientela e di conservazione dei dati e che sono adottate dopo parere del *Comitato di sicurezza finanziaria*. Gli Ordini fanno, poi, seguire delle istruzioni contenute nelle *Linee guida applicative delle Regole tecniche* (Consiglio dei Commercialisti). La **Norma primaria**, quindi, viene integrata da *specifiche tecniche* che il **Legislatore** delega agli **Ordini professionali** stessi. Le *Linee guida* e le *Regole tecniche*, di conseguenza, acquisiscono valenza obbligatoria vincolante per gli Iscritti al pari della *Norma di Legge*.

E' stato il **Consiglio nazionale del Notariato** a chiarire il *valore precettivo degli Organismi di auto-regolamentazione* collocando le *Regole tecniche* tra le fonti che costituiscono la **normativa antiriciclaggio**, secondo il seguente ordine: a) **Direttiva Ue**; b) **Relativi considerando e Principi generali** (con portata precettiva immediata); c) **Legge delega e Decreto delegato**; d) **Circolari ministeriali**; e) **Regole tecniche ed Indicazioni vincolanti del Cnn**) **Studi del Cnn**; f) **Linee guida e Direttive interne** adottate da ciascun Professionista. La vincolatività della Normativa secondaria risulta anche dall'**art.11, comma 3, Dlgs.231/07** il quale rimanda agli Organismi di Auto-regolazione l'applicazione, nei confronti degli Iscritti, delle sanzioni disciplinari a fronte di eventuali violazioni di rilevante gravità degli *obblighi antiriciclaggio e delle relative disposizioni tecniche di attuazione*.

Queste violazioni costituiscono il presupposto per l'applicazione delle sanzioni disciplinari seguendo i rispettivi Ordinamenti di Settore **-art.66Dlgs. 231-**. Gli Organi preposti ad irrogare le sanzioni sono i *Consigli di disciplina*, la cui discrezionalità nell'applicazione della sanzione rimane entro i confini della Legge, per cui in casi di violazioni gravi, ripetute o sistematiche/plurime delle disposizioni **Normativa antiriciclaggio**, *l'interdizione dello svolgimento della funzione, dell'attività o dell'incarico non potrà essere inferiore a due mesi e superiore a cinque anni*.

Dunque **l'apparato sanzionatorio antiriciclaggio** è composto, oltre che di sanzioni amministrative pecuniarie, anche da sanzioni disciplinari. Rimanendo su questo piano, la **normativa antiriciclaggio (art.67 comma1)** ricomprende, tra i criteri importanti per l'applicazione delle sanzioni, *la mancata adozione di adeguate procedure di valutazione e mitigazione del rischio di riciclaggio commisurate alla natura dell'attività svolta ed alle dimensioni dei Soggetti obbligati*.

La *Circolare Mef 6 luglio 2017-applicazione del Regime sanzionatorio-* conferisce importanza alle ipotesi in cui l'intensità ed il grado dell'elemento soggettivo siano riconducibili anche a cause organizzative derivanti dalla mancata adozioni di prassi/procedure standardizzate o criteri operative, da ritenersi nella disponibilità del Soggetto obbligato.

